

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1139/2014 r.g.a.c. tra

CORRENTISTA

e

BANCA

- ATTORE

- CONVENUTA

OGGETTO: rapporti bancari.

CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice deduceva di avere stipulato, in data 9/3/2006, con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario dell'importo di euro 180.000,00, con atto del notaio OMISSIS, che il contratto de quo prevedeva interessi usurari, ed, in particolare, si verificava il superamento del tasso soglia antiusura del tasso contrattuale di mora. Tanto premesso, chiedeva, in via principale, accertarsi la nullità delle clausole del contratto di mutuo per cui è causa relative alla determinazione del tasso di interesse moratorio poiché usurario, e, per l'effetto, dichiararsi, ex art. 1815 c.c., che non sono dovuti interessi e condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché al risarcimento del danno subito.

Costitutosi in giudizio il convenuto istituto di credito chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese.

In corso di causa, il precedente giudice assegnatario del procedimento, disponeva una CTU contabile, e, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa giunge alla decisione del Tribunale.

Le domande di parte attrice devono essere rigettate per le ragioni di seguito indicate.

Dai documenti in atti, si ricava che, con contratto di mutuo ipotecario del 9/3/2006, con atto del notaio OMISSIS, la banca convenuta concedeva agli attori una somma pari ad euro 180.000,00, da restituire in trecentosessanta rate mensili e posticipate.

All'art. 4 del medesimo contratto, si pattuivano gli interessi corrispettivi a tasso variabile, la cui misura veniva regolarmente determinata ed, all'art. 5, veniva previsto che, in caso di ritardo nei pagamenti, la parte mutuataria è tenuta a corrispondere gli interessi di mora, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica, al tasso determinato nel contratto con una maggiorazione di 2 punti percentuali.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 5284 del 23 luglio 2020

Il CTU, nella relazione tecnica in atti, ha confermato quanto già dedotto dalla banca convenuta, e mai contestato dall'attore, ovvero la mancanza di prova documentale dell'applicazione, nel caso di specie, degli interessi moratori.

A pagina 12 della perizia in atti, il CTU ha, invero, affermato che *"In mancanza di informazioni riguardanti il mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario, si presume che l'ultima scadenza corrisposta sia quella del 09.11.2013, data immediatamente precedente l'atto di citazione promosso contro la banca"*.

La domanda di parte attrice, pertanto, in difetto di prova della concreta applicazione degli interessi di mora e dei giorni di ritardo dell'adempimento, ed indipendentemente dal tipo di calcolo effettuato dal CTU, non può trovare accoglimento.

In diritto occorre premettere che, come noto, è vivamente dibattuta la questione del se l'usura possa configurarsi solo in relazione agli interessi corrispettivi o anche ai moratori.

Sul punto questo giudice, pur non ignorando l'esistenza di una tesi che giunge ad escludere l'applicazione della normativa antiusura agli interessi moratori, traendo spunto dal rilievo per cui l'art. 644 c.p., nel riferirsi a ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi, intende prestare adesione al diverso orientamento, a giudizio del quale l'usura può riguardare anche i soli interessi moratori.

Invero, a supporto di tale tesi si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge (cfr., Cass. n. 5286/2000, 14899/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013).

La tesi, è poi stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, che, con la pronuncia n. 29/2002, ha ritenuto plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori.

Del resto, la legge di interpretazione autentica, di cui dinanzi si è detto, laddove discorre di interessi che *"... sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento .."* non pare lasciar adito a dubbi di sorta, sulla possibilità di includere in detta previsione anche gli interessi moratori, che si ricollegano pur sempre all'erogazione del credito, pur essendo destinati ad assolvere ad una funzione diversa da quella dei corrispettivi, avendo lo scopo, da un lato, di predeterminare l'ammontare del danno dovuto al creditore e, dall'altro, di fungere da stimolo all'adempimento per il debitore.

In definitiva, quindi, secondo la legge, si ha usura oggettiva quando il tasso medio sia superato di un certo limite (del 50% o del 25% più 4 punti, a seconda di quando il rapporto sia sorto) e l'intermediario è tenuto a contenere entro lo stesso sia la remunerazione dell'operazione, sia l'eventuale maggiorazione prevista per l'ipotesi di inadempimento del debitore (cfr., ex multis, Trib. Udine, 26.9.14, in Il Caso.it).

Risulta ormai pacifica in giurisprudenza l'esclusione della meccanica ed "automatica" sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura. Tali interessi hanno, invero, una funzione del tutto differente e non omogenea: gli interessi corrispettivi assicurano infatti la remunerazione del

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 5284 del 23 luglio 2020

capitale in base al principio della natura fecondità del denaro (di cui è espressione la disposizione dell'art. 1282 cod. civ.); gli interessi moratori rappresentano invece una sanzione contro l'inadempimento e perseguono l'obiettivo d'una sorta di predeterminazione del danno derivante dall'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. l'art. 1224 cod. civ.). La riferita natura non omogenea degli interessi in questione comporta che gli stessi non possano essere sommati ai fini della determinazione del confronto del tasso convenzionalmente pattuito con il tasso soglia anti-usura: l'applicazione degli interessi di mora è infatti del tutto alternativa rispetto all'applicazione degli interessi corrispettivi, postulando in particolare l'inadempimento da parte del mutuatario e - conseguentemente - l'inapplicabilità per tale parte degli interessi corrispettivi. Le basi di calcolo infatti, sono, quasi per definizione, diverse. Il tasso corrispettivo si calcola sull'intero capitale a scadere e copre il periodo contrattualmente previsto dall'erogazione alla scadenza del termine di rimborso (o della rata); il tasso di mora (formulato in termini assoluti o tramite maggiorazione del tasso corrispettivo) si calcola sulla sola rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza della rata.

Il tasso di mora pertanto sostituisce il tasso corrispettivo, a decorrere dalla scadenza della rata insoluta, senza cumularsi con quest'ultimo.

Del resto, come affermato da questo Tribunale, " .. dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13, .. non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura. Invero, in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi. Peraltro, come dinanzi evidenziato, nel caso di specie, tale sommatoria non risulta essere stata in alcun modo praticata, poiché il contratto prevede che, a titolo di mora, sia dovuto un tasso maggiorato di due punti percentuali rispetto al tasso di interesse corrispettivo.." (Tribunale di Napoli, sentenza n. 5949/14).

In senso conforme, un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, afferma il chiaro principio secondo cui "l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.." (cfr. Trib. Reggio Emilia, n. 1297/15, nonché Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).

Né, invero, a diversa conclusione può nella specie pervenirsi alla luce di due recenti arresti della Corte di Cassazione in tema di usura nei mutui.

Al riguardo, si deve premettere che, con due ordinanze (n. 5598/17 e n. 23192/17), la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha nuovamente affermato il principio secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, l'eventuale usurarietà degli interessi moratori travolge anche la clausola relativa ai

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 5284 del 23 luglio 2020

corrispettivi, con conseguente conversione del mutuo da oneroso in gratuito, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c..

Ciò premesso, deve, tuttavia, rilevarsi come, nelle citate pronunce, la Cassazione non abbia inteso avallare la tesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori. Ed invero, nell'affermare testualmente in motivazione che : *"Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perchè non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso"*, la Corte ha, sia pure implicitamente, inteso ribadire il principio per cui, al fine di accertare il superamento del tasso soglia, non possa procedersi alla mera somma aritmetica dei due tassi (moratorio e corrispettivo).

Si deve quindi ribadire come, neanche nei due recenti arresti del giudice di legittimità che si sono specificamente occupati di usura nei mutui, venga mai affermata la teoria della sommatoria, ritenendo, invece, la Cassazione che il giudice del merito debba verificare, in maniera autonoma, l'usurarietà di ciascuno dei tassi considerati.

Da quanto sopra deriva che per valutare il superamento o meno del c.d. tasso soglia non devono sommarsi tra loro gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori (cfr. secondo l'orientamento della sezione per cui *"Essendo espressamente previsto che sugli interessi corrispettivi possano maturare gli interessi moratori, ne deriva che il tasso degli interessi moratori è autonomo, e che non esiste ai fini del rispetto del tasso soglia, un tasso d'interesse composto derivante dall'applicazione del tasso di mora e di quello corrispettivo"* (Tribunale Napoli, sez. II, 13/02/2018, n. 1558).

In ogni caso, la pattuizione non sarebbe ex se vietata visto il disposto dell'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR (emessa in attuazione del disposto dell'art. 120, comma 2, del t.u.b. medesimo), il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento (cfr. inciso finale della sentenza n. 11400/14 della Suprema Corte di Cassazione).

Resta il fatto che il divieto di sommatoria (sia ipotetica che in concreto), non osterebbe alla verifica ex se del superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora come contrattualmente pattuito. Senonchè, prendendo spunto dall'impostazione seguita da diversi Tribunali di merito (tra cui cfr. Tribunale Santa Maria C.V., III sez., Ufficio Esecuzioni, ordinanza ex art. 624 c.p.c. del 24.03.17; Tribunale di Torino del 27.04.16) sul punto va, premesso che la problematica degli oneri c.d. eventuali comporta allora un primo interrogativo sul piano della metodologia di verifica del T.E.G. del contratto.

Occorre cioè interrogarsi se la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura debba essere svolta in termini astratti e con riguardo ad ogni potenziale scenario di evoluzione del rapporto (ivi compreso uno scenario - quale quello dell'inadempimento del contratto - che non si è concretamente verificato) (tesi del c.d. worst case); oppure se la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura debba essere compiuta assumendo come riferimento l'evoluzione del rapporto quale concretamente realizzatasi.

Orbene, ritiene questo giudice che debba privilegiarsi - nonostante i recenti arresti giurisprudenziali di legittimità non a Sezioni Unite - la seconda soluzione, sulla scorta delle seguente considerazioni.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 5284 del 23 luglio 2020

In generale, deve anzitutto osservarsi come la verifica in punto di usurarietà si traduca, in buona sostanza, in un controllo circa il "costo" dell'erogazione del credito.

Invero, il calcolo del T.E.G. dell'operazione contrattuale esprime il costo economico complessivo della stessa per il cliente, costo che - nell'ottica del legislatore del 1996 - deve essere confrontato con un dato "oggettivo" (il T.E.G.M. + la maggiorazione), il quale esprime a propria volta quella sorta di limite di "tollerabilità" che l'ordinamento ammette: è legittima l'operazione solo se e nella misura in cui il "costo" della medesima (che viene espresso dal T.E.G.) non superi quel limite di legge (inteso quale limite di "tollerabilità").

Tale essendo la ratio del sistema, la pattuizione di oneri eventuali assume a ben vedere un rilievo del tutto peculiare: quegli oneri incidono sul costo economico dell'operazione solo laddove si siano concretamente verificate le condizioni per l'applicazione degli stessi, atteso che solo in tal caso quegli oneri sono idonei ad incidere sul costo dell'operazione quale intervenuta tra le parti.

In altri termini, posto che la verifica di usurarietà si sostanzia nel verificare quale sia stato il "costo" effettivo dell'erogazione del credito, tale verifica deve essere compiuta in conformità sì al programma negoziale convenuto, ma pur sempre a fronte del rapporto quale concretamente sviluppato.

Il che significa che gli oneri meramente eventuali assumono rilievo ai fini del calcolo del T.E.G. solo laddove si siano verificate le condizioni di contratto cui sia stata subordinata la relativa applicabilità, con la conseguenza che sono irrilevanti quelle voci di costo che siano sì collegate all'erogazione del credito, ma che:

- siano meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;
- siano del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi.

In senso contrario alla conclusione sopra raggiunta non appare dirimente la circostanza per cui - ai sensi dell'art. 644 cod. pen. - ai fini del perfezionamento del reato di usura è sufficiente la mera "promessa" di pagamento di interessi in misura superiore al tasso soglia.

Invero, se si tiene conto della premessa sopra operata (ovverosia, del fatto che l'usurarietà esprime una relazione tra il costo economico effettivo dell'operazione di credito posta in essere ed un limite massimo di "tollerabilità"), è evidente come la previsione sopra richiamata debba essere letta tenendo conto della peculiare modalità con cui gli oneri eventuali incidono sul costo economico dell'operazione di credito.

Mentre infatti nel caso degli interessi corrispettivi (o comunque di oneri certi in ordine all'an debeat) la promessa comporta che l'interesse sia direttamente dovuto (ragion per cui viene ad esistere un debito certo che ha immediatamente un effettivo impatto economico sul costo del credito), laddove venga in gioco un onere meramente eventuale, la mera pattuizione non ha un immediato ed effettivo impatto sul costo del credito: tale impatto sussiste solo nel caso in cui si siano concretamente verificate le condizioni per l'applicazione dell'onere pattuito.

Il che non significa, si ribadisce, che ai fini della valutazione di usurarietà occorra un "pagamento" (interpretazione palesemente vietata dal chiaro tenore letterale dell'art. 644 cod. pen.), bensì che si potrà sì tener conto degli oneri eventuali convenzionalmente pattuiti ma pur sempre a condizione che si siano concretamente verificate le condizioni in presenza delle

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucciello, n. 5284 del 23 luglio 2020

quali quegli oneri siano divenuti esigibili (e ciò quand'anche alcun pagamento degli stessi abbia avuto luogo).

Parimenti non assume rilievo ai fini che qui interessano il dato letterale dell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 394 del 2000 e, segnatamente, la previsione secondo cui - ai fini della valutazione di usurarietà - deve attribuirsi agli *"interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*.

Sul punto, è agevole osservare come l'interpretazione autentica degli artt. 1815 cod. civ. e 644 cod. pen. di cui al D.L. n. 394 del 2000 si sia resa necessaria, a ben vedere, unicamente allo specifico scopo di porre fine al dibattito intorno alla possibilità di applicare la legge n. 108 del 1996 anche all'ipotesi della c.d. usurarietà sopravvenuta (vale a dire a quei casi in cui il tasso pattuito, inizialmente inferiore al tasso soglia, fosse diventato - apparentemente - illecito a seguito della discesa del parametro di riferimento nel corso dell'esecuzione del contratto).

Ne discende allora che - tale essendo la matrice storica della norma di interpretazione autentica - essa non offre argomenti per affermare un divieto di pattuizione così stringente da comminare la nullità del contratto anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili (perché subordinati al realizzarsi di "condizioni" ancora non verificatesi né certe).

Nel caso di specie, l'attore, pur avendo allegato l'usurarietà del tasso di mora, non ha mai provato la concreta applicazione degli interessi moratori, non ha indicato in modo specifico i giorni di ritardo nell'adempimento, né ha contestato i fatti dedotti dalla banca convenuta in sede di comparsa di costituzione, ovvero il fatto che non risulta applicata la mora.

Ne segue che, sotto tale profilo, la domanda risulti infondata, perché ai fini dell'integrazione della violazione della legge, come detto, è irrilevante un ipotetico worst case, così come non è sufficiente la mera previsione contrattuale, occorrendo, altresì, che il tasso di mora, di cui si deduca l'usurarietà, sia stato effettivamente applicato. Diversamente, ove la clausola negoziale relativa alla mora non abbia ricevuto attuazione, avendo il mutuatario puntualmente onorato le rate del finanziamento, l'astratta usurarietà della pattuizione non potrebbe giustificare l'applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c..

Infatti, il tasso di mora, diversamente dal tasso corrispettivo che è volto a remunerare l'intermediario, assolve ad una funzione risarcitoria, per cui la sua rilevanza, ai fini del rispetto della normativa anti usura, va valutata solo se e nella misura in cui la clausola negoziale che lo preveda sia stata applicata.

Del resto, come è stato condivisibilmente affermato, (cfr. Trib. Padova, 06 Aprile 2017, in Il Caso. It), mentre per gli interessi corrispettivi può porsi un problema di usurarietà del tasso originaria, ovvero che sia usurario il tasso per come pattuito nel contratto a prescindere dallo sviluppo che lo stesso ha avuto nel corso del rapporto poiché quel tasso di interesse sarà certamente applicato per tutta la durata del rapporto e ad ogni rata, afferendo gli interessi corrispettivi alla fisiologia del rapporto, il medesimo discorso non può farsi per la mora.

Per valutare l'eventuale usurarietà del tasso di mora è necessario verificare come tale tasso si attegga in concreto nel corso del rapporto, perché potrebbe accadere che il ritardo nell'adempimento sia pari ad un giorno solo: spalmata l'incidenza del tasso nel corso del trimestre potrebbe anche accadere che l'importo addebitato non faccia andare in usura il relativo tasso, avendo 89 giorni su 90 in regolare ammortamento.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 5284 del 23 luglio 2020

L'esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG deriva anche da una ragione di carattere tecnico-matematica.

Il TEG è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario (con esclusione delle sole imposte e tasse connesse all'erogazione del credito). Gli interessi di mora, viceversa, non costituiscono dei costi annuali certi né fissi, in quanto trovano applicazione se e quando il mutuatario non paghi le rate di ammortamento. Ciò vuol dire che il tasso di mora pattuito in contratto incide sul TEG nella sua interezza solo nell'ipotesi in cui il mutuatario sia in mora per 365 giorni in un anno.

Viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinano un innalzamento del TEG solo in proporzione al numero di giorni di mora. In senso conforme soccorre poi quell'indirizzo interpretativo secondo il quale, benché l'art. 644 c.p. e l'art. unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguano tra costi effettivi, ragionevolmente certi o meramente possibili, sulla base del programma negoziale e dei dati disponibili, soltanto i costi effettivi (già sostenuti) o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto esprimono un peso economico e finanziario superiore a 0 capace di "superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi" e concorrono pertanto alla determinazione ex ante del TEG contrattuale. Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali (penale di estinzione anticipata, mora ecc.) esprimono un peso economico e finanziario pari a 0 e non sono in grado di "superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi". Pertanto, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione contrattuale è insufficiente, così come è irrilevante un ipotetico worst case. Gli oneri eventuali concorrono invece alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili (cfr. Trib. Torino, 13 Settembre 2017, in Il Caso. It).

Gli interessi di mora non possono avere rilevanza teorica ai fini della determinazione del costo complessivo del danaro e dell'eventuale superamento della soglia di usura, in assenza di concreto addebito al mutuatario.

Si precisa, infine, che tale impostazione non risulta in contrasto con il recente orientamento espresso dalle S.U. sull'irrelevanza dell'usura sopravvenuta in quanto, nell'ipotesi sopra prospettata, l'usura dipende dall'illiceità degli interessi di mora originariamente pattuiti per il superamento della soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto. L'unica peculiarità consiste nel fatto che, per gli interessi di mora, il controllo di usura non può essere fatto a priori, ma solo successivamente alla concreta applicazione della clausola che ne stabilisce la misura.

In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, le domande di parte attrice devono essere rigettate.

Da ultimo, in ordine al governo delle spese di lite, il giudicante rileva che, avuto riguardo all'esito del giudizio, debba farsi applicazione del principio della soccombenza. La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del DM 55/14, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni di fatto e di diritto trattate ed all'attività processuale svolta.

Infine, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della parte attrice, con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. n. 23586/08 e n. 6199/96).

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 5284 del 23 luglio 2020

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) condanna parte attrice al pagamento, in favore di BANCA delle spese processuali, che si liquidano in euro 7254,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.

Napoli, 22/7/2020.

Il giudice
Fabiana Ucchiello

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS